



SETTORE DELL'INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI

**FORNITURA DI N. 2 MONITOR 65" CON
SUPPORTI MOBILI COMPATIBILI**

SMART CIG ZC1346A742

CPV 32322000-6 - Attrezzature multimediali

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Sommario

PARTE GENERALE.....	3
DEFINIZIONI E GENERALITÀ.....	3
Art. 1- OGGETTO E VALORE DELLA FORNITURA	3
ART. 4 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 TEMPI DI CONSEGNA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
Art. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE	4
Art. 7 FORMA DEL CONTRATTI DI APPALTO	5
Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	5
ART. 9 – CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE	5
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	6
ART. 11 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO	6
Art. 12 – CLAUSOLE PENALI	8
Art. 13 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO	8
ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
ART. 16- FORO COMPETENTE	9
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	9
ART.18 – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
PARTE TECNICA.....	11
SCHEDA TECNICA PRODOTTI.....	11

PARTE GENERALE**DEFINIZIONI E GENERALITÀ**

Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi Codice) nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

Per "Appaltatore"/"Fornitore" si intende l'Operatore Economico partecipante alla procedura.

Per "Stazione Appaltante" / "Amministrazione" si intende la Provincia di Brescia che affida all'Operatore Economico il servizio oggetto del presente appalto.

Per "RUP" si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per "Codice" si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Daniele Muccio, dipendente dell'Amministrazione Provinciale in qualità di Istruttore direttivo amministrativo presso il Settore dell'innovazione e dei Servizi ai Comuni.

Art. 1- OGGETTO E VALORE DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto della fornitura l'attrezzatura elettronica di seguito elencata:

n.	PRODOTTI	Quantità	Prezzo stimato unitario (IVA esclusa)	Importo stimato (IVA esclusa)
1.	Monitor 65"	2	1.500,00	3.000,00
2.	Carrello Vesa compatibile	2	450,00	900,00
STIMA COMPLESSIVA DELLA FORNITURA				3.900,00 €

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto (art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e forniture).

Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono indicate nella parte tecnica del presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche sono requisiti dei prodotti da offrire; l'operatore economico può offrire beni di categoria superiore o caratteristiche superiori, ma non potrà liberamente comprimere o abbassare la qualità di alcuna singola caratteristica del prodotto, pena l'esclusione del preventivo in fase di indagine di mercato;

ART. 2 SCELTA DEL CONTRAENTE

La Provincia di Brescia nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 (d'ora innanzi "Codice"), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, previo esperimento di un'indagine di mercato, effettuata mediante richiesta di preventivi, individua un operatore economico, a cui affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11/09/2020, n. 120 (novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021), la fornitura

L'indagine di mercato sarà espletata ai sensi dell'art. 58 del Codice in modalità elettronica tramite la piattaforma elettronica di negoziazione e-procurement "MePA" resa disponibile Consip S.p.A.

Sarà individuato l'operatore economico che nella fase di indagine di mercato avrà offerto il valore economico complessivo più basso, derivante dalla sommatoria dei prezzi unitari formulati dall'operatore moltiplicati per i quantitativi relativi ad ogni singola voce.

Art. 3 REQUISITI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01; per tutto il periodo della procedura e dell'esecuzione della fornitura,

Inoltre, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura di gara;
- ai soli fini della partecipazione di selezione del contraente devono essere registrati nella piattaforma elettronica del mercato elettronico MEPA di Consip Spa;

ART. 4 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il contratto ha una dimensione temporale di 3 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il valore stimato della fornitura ammonta ad € 3.900,00 al netto di IVA.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto (art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e forniture).

L'importo comprende il trasporto a cura dell'Appaltatore.

ART. 5 TEMPI DI CONSEGNA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I beni di cui all'art. 1 dovranno essere trasportati e consegnati franco destino al piano II della palazzina "B" della sede di Via Milano n. 13 nel Comune di Brescia (il fornitore dovrà accedere dal passo carrabile di Via Donegani, previo concordamento dell'appuntamento con almeno 48 h di preavviso – la sede è dotata di un elevatore) entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 15 giorni naturali e consecutivi, motivati e concordati col fornitore. A tal scopo potranno esservi anche consegne frazionate.

Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, subfornitori e/o subappaltatori.

Nel caso di impossibilità dell'appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia ed il RUP, eventualmente comunicando se possa provvedere tramite consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; la Provincia potrà in tal caso procedere anche all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dalla Provincia, mediante escussione della cauzione contrattuale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, idonei all'uso indicato, conformi all'offerta e al presente Capitolato; devono inoltre sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.

Art. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

Non è prevista alcuna garanzia definitiva sul valore del contratto di cui all'art. 103 del Codice.

I beni oggetti di fornitura devono essere coperti da garanzia de produttore di almeno 12 mesi decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Art. 7 FORMA DEL CONTRATTI DI APPALTO

Divenuta efficace il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del codice, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle modalità prevista dal MEPA, soggetta ad imposta di bollo; Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lett. b) del codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo ovvero dalla data in esso indicata.

Gli oneri e qualsiasi spesa, imposta e tassa connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della provincia di Brescia la sola IVA.

Qualora l'aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi entro n. 5 lavorativi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, ed affidare l'appalto all'operatore economico successivo in ordine di prezzo crescente risultante dall'indagine di mercato, o riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia;
- il patto d'integrità per la partecipazione agli appalti pubblici;

All'atto ed ai fini della stipula del contratto, l'affidatario dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili della fornitura, cui l'Amministrazione potrà fare riferimento nell'espletamento della prestazione, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.

Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'affidatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.

La Provincia di Brescia, per il tramite del RUP procederà alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405/2013, pena la risoluzione del contratto.

ART. 9 – CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I controlli, sui prodotti consegnati, immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto nel presente articolo.

Il **controllo quantitativo** consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce.

Agli effetti **del controllo qualitativo**, la firma apposta per ricevuta dall'incaricato della Provincia non esonera l'Impresa dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell'utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP/DEC al momento dell'utilizzo; pertanto, la Provincia ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti

anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale.

Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sulla Provincia il solo onere di corretta custodia.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di verificare, a mezzo di soggetti esperti del settore, che i pezzi eventualmente sostituiti e le riparazioni effettuate siano effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel preventivo e conformi alle disposizioni del presente capitolato. In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all'affidatario per iscritto, concedendogli 5 (cinque) giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procederà ad applicare le penali di cui al presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione del contratto. La contestazione di eventuali difformità tra quanto preventivato e quanto effettivamente riparato e/o sostituito dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla restituzione del mezzo.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. In caso di DURC non regolare il RUP provvederà attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme predette procedendo al versamento delle stesse direttamente agli Enti interessati, fino al raggiungimento dell'importo dovuto dall'aggiudicatario.

L'esecutore del contratto dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata l'Amministrazione Provinciale.

In base all'art. 26 del sopracitato decreto, si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente e appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'eventuale interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario al datore di lavoro dell'Amministrazione provinciale che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

ART. 11 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, in via posticipata ad avvenuta consegna dei beni, senza che vi sia stata contestazione.

Per il pagamento dell'IVA si applica l'Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:

Codice Univoco Ufficio	UF95O3
------------------------	--------

Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:

- nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.;
- nel campo CIG: riportare il numero CIG;
- nella sezione "dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" indicare: l'oggetto esatto dell'appalto (vedere oggetto del contratto);
- nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
- nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto
- nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.

Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore della procedura sopra indicata.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida", del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia. Si richiama il comma 13 dell'art. 105 del Codice per la disciplina delle opposizioni dell'Amministrazione.

Art. 12 – CLAUSOLE PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato.

Il ritardo nella consegna e/o l'esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell'arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l'Amministrazione) comporterà l'applicazione delle penali oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate.

Qualora l'appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l'adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell'appaltatore soggetta a penali.

In ogni caso l'importo delle singole penali applicate per il ritardo dell'adempimento non potrà superare giornalmente dell'1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice.

Art. 13 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, del codice).

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del codice).

ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell'Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.

Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto;
- nel caso l'ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell'importo totale del contratto;
- in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 5;
- nel caso di impiego di personale non dipendente o comunque contrattualizzato dall'impresa;
- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell'appaltante;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

La violazione del Patto d'Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio la fornitura oggetto dello stesso. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106 del Codice dei contratti.

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 40% dell'importo contrattuale. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Provincia, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Provincia revocherà l'autorizzazione.

4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. 5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Provincia può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ART. 16- FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria sarà competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati

raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione giudicatrice ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore della Innovazione e dei servizi ai Comuni.

L'aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati trattati ai fini dell'esecuzione della fornitura, nel rispetto della disciplina vigente.

ART.18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Brescia, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Daniele Muccio

PARTE TECNICA

SCHEMA TECNICA PRODOTTI

MONITOR 65"	
Tipo modello di riferimento: Monitor Samsung QM65R 65"	
Descrizione della caratteristica tecnica minima richiesta	Requisiti Minimi
Dimensione Diagonale	65"
Tipo di Pannello	Minimo Led
Risoluzione	3480x2160 4K
Ingresso video	2xHDMI/DVI-D/Display Port 1.2
Ingresso HDCP	HDCP2.2
Uscita Audio	Stereo Mini Jack
External Control RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45	si
Audio	Integrato

CARRELLO VESA COMPATIBILE	
Tipo modello di riferimento: TV Stand 70P-Shelf modello 23207 di Sopar Soflecta	
Descrizione della caratteristica tecnica minima richiesta	Requisiti Minimi
Misure monitor compatibile	da 56 a 70"
Con ruote	SI, pivotanti
Antiribaltamento	SI
Altezza staffa Monitor	regolabile fino a massimo 195 cm.
Peso massimo per schermo	Fino a 110 kg
Materiale	ACCIAIO
Con mensola	Minimo n. 1 mensola con capacità di carico fino a 10 kg